



## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

### L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.

### E

### AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - A.G.C.M.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "ANAC") e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche "AGCM"), di seguito anche congiuntamente denominate "le Parti",

#### PREMESSO CHE

- L'ANAC è chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, con il compito, tra gli altri, di analizzare le cause e i fattori della corruzione e di individuare gli interventi che ne possano favorire la prevenzione e il contrasto, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse, ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo dell'ANAC ed ha altresì stabilito, all'articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche "i compiti e le funzioni svolti all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; vigilare sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito "CCP"); gestire la piattaforma unica della trasparenza nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, alla quale l'AGCM avrà accesso anche al fine di esercitare i poteri di verifica e di monitoraggio attribuiti dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"; nonché ricevere e gestire le segnalazioni di illeciti che rientrino nella propria competenza, ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, che abroga la disciplina nazionale previgente in materia di *whistleblowing* e racchiude in un unico testo normativo – per il settore pubblico e per il settore privato – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo;
- L'AGCM è preposta, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato", alla tutela della concorrenza e del mercato, anche nel settore dei contratti pubblici e, nella sua funzione di vigilanza, presta la massima attenzione alle modalità di affidamento dei pubblici servizi e concessioni; in particolare, ai sensi dell'articolo 21-bis, l'AGCM è legittimata ad agire in giudizio, contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato. L'AGCM è altresì competente all'esercizio dei poteri di promozione della concorrenza in materia di concessioni e servizi pubblici locali, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" e del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e ad attribuire un *rating* di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo le modalità

stabilite dal Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità, adottato con delibera dell'AGCM del 14 novembre 2012 (come successivamente modificata), al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con legge 18 marzo 2012, n. 62;

- l'ANAC e l'AGCM esercitano funzioni tra loro complementari, perseguendo interessi convergenti, quali l'attuazione e la corretta applicazione della normativa in materia di contratti pubblici. Esse hanno altresì il comune interesse a incrementare il grado di efficienza ed efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione e collaborano, ai sensi dell'articolo 222, comma 7, del CCP, per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del *rating* di legalità delle imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che concorre altresì alla determinazione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109 CPC;
- la suddetta convergenza di interessi comporta, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle rispettive funzioni, l'opportunità di instaurare rapporti di cooperazione per coordinare e rendere più efficace l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;
- tale cooperazione si inserisce nell'ambito di un più generale principio di leale collaborazione tra pubbliche istituzioni e in coerenza con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 97 della Costituzione;
- per conseguire i suddetti obiettivi di cooperazione tra le Parti si rende necessario disciplinare gli ambiti e gli strumenti di collaborazione, le modalità di condivisione di informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle rispettive funzioni e competenze, nel rispetto dei limiti di legge;
- a tal fine, le Parti intendono rinnovare, integrare e sostituire l'Accordo di collaborazione sottoscritto l'11 dicembre 2014, allo scopo di vigilare in modo efficace nel settore degli appalti pubblici, ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi e di collusione tra imprese, di monitorare le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, di promuovere una sempre maggiore diffusione e applicazione dei principi di legalità ed etici nei comportamenti aziendali, nonché avviare un ambito di cooperazione istituzionale anche con riferimento all'istituto del c.d. "*Whistleblowing*", secondo le proprie funzioni e responsabilità attribuite dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni*";

**Visto** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

**Visto** l'articolo 95, comma 1, lettera e), del CCP, secondo cui la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura di affidamento un operatore economico qualora accerti che lo stesso abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

**Visto** l'articolo 98, comma 3, lettera a) del CCP, secondo cui rientra nella fattispecie dell'illecito professionale l'irrogazione, da parte dell'AGCM o da altra autorità di settore, di una sanzione esecutiva rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

**Visto** l'articolo 24, comma 1, del CCP, secondo cui presso la Banca dati nazionale contratti pubblici (di seguito "**BDNCP**") opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito "**FVOE**") che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100, inseriti dall'operatore economico;

**Visto** l'articolo 24, comma 2, del CCP secondo cui il FVOE è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal CCP;

**Visto** il medesimo articolo 24, comma 2, del CCP secondo cui i dati e i documenti contenuti nel FVOE, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa;

**Visto** l'articolo 24, comma 3, del CCP, secondo cui le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 del CCP garantiscono alla BDNCP la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita dei contratti pubblici attraverso la PDND e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati;

**Visto** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale” (“CAD”) e, in particolare, l'articolo 50-ter, che disciplina la Piattaforma digitale nazionale dati (di seguito “PDND”);

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

**Visto** il *Vademecum* per le stazioni appaltanti, “*Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici*” adottato dall'AGCM con delibera del 18 settembre 2013, che costituisce uno strumento per le stazioni appaltanti per identificare e segnalare all'AGCM eventuali anomalie comportamentali indizio della presenza di fenomeni anticoncorrenziali;

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### (Premesse e finalità)

1. Le premesse al presente Protocollo di collaborazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Il presente atto è volto a disciplinare i rapporti intercorrenti tra le Parti, le quali si impegnano a favorire le diverse forme di collaborazione istituzionale derivanti dal presente Protocollo.

### Art. 2

#### (Oggetto dell'accordo e ambiti di collaborazione)

1. I principali ambiti in cui le Parti intendono sviluppare la reciproca collaborazione sono quelli di seguito elencati:
  - a) AGCM segnalerà ad ANAC presunti fenomeni di alterazione delle regole e delle procedure di gara che emergano nel corso dello svolgimento della propria attività istituzionale riguardanti ipotesi di collusione tra imprese per la partecipazione ad appalti pubblici;
  - b) ANAC segnalerà ad AGCM, compatibilmente con eventuali indagini dell'Autorità giudiziaria, presunti fenomeni collusivi di cui emerga notizia nel corso dello svolgimento della propria attività o in seguito a specifiche segnalazioni di imprese o stazioni appaltanti;
  - c) AGCM e ANAC si impegnano a collaborare e scambiare informazioni ai fini dell'esercizio dei poteri di rispettiva competenza in materia di contratti pubblici, nonché di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali.
2. Al fine di incrementare le segnalazioni su possibili fenomeni di collusione tra imprese nella partecipazione ad appalti pubblici, ANAC si impegna a svolgere, anche insieme ad AGCM, presso le stazioni appaltanti attività volte a promuovere l'individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici.
3. ANAC e AGCM si impegnano a prevedere forme di scambio di informazioni tramite la PDND, nonché a definire la tipologia e la qualità delle informazioni che saranno scambiate.
4. Le Parti potranno sperimentare, altresì, modelli di *test* diagnostici per evidenziare i casi di sospetta collusione tra imprese.
5. Nell'ambito del procedimento di attribuzione del *rating* di legalità le Parti:
  - a) collaborano nell'applicazione del Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità adottato con delibera dell'AGCM del 14 novembre 2012, e successive modifiche, anche al fine di promuovere un maggiore utilizzo del *rating* di legalità;
  - b) concordano le migliori modalità attuative del Regolamento anche allo scopo di semplificare i rapporti di collaborazione tra le Autorità.
6. Le Parti coopereranno, inoltre, per la gestione delle segnalazioni “*Whistleblowing*” come di seguito specificato:
  - a) AGCM invierà ad ANAC, nelle modalità di cui al successivo comma e nei termini di legge, le segnalazioni esterne pervenute non in forma anonima attraverso la piattaforma *Whistleblowing* dell'AGCM o altri canali ad essa assimilabili inviate da uno dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 24/2023, dandone comunicazione al segnalante e tratterà quelle di sua competenza esclusivamente per la gestione dell'istruttoria;

b) AGCM invierà ad ANAC le segnalazioni di cui alla precedente lettera a), anche ove fossero inizialmente pervenute in forma anonima, ove il segnalante riveli la propria identità, nei termini di legge e dandone comunicazione al segnalante;

c) ANAC invierà ad AGCM, nelle modalità di cui al successivo comma, le segnalazioni, ivi comprese quelle anonime, di sua competenza, dandone comunicazione al segnalante se noto;

d) AGCM si impegna a comunicare tempestivamente ad ANAC l'esito delle valutazioni delle segnalazioni di cui alla precedente lettera c) attraverso la piattaforma messa a disposizione da ANAC.

7. AGCM e ANAC concordano di trasferire per competenza le segnalazioni negli ambiti di cui al precedente comma 1 secondo modalità condivise tali da garantire la riservatezza delle informazioni in esse contenute e comunque in conformità con le linee guida ANAC in materia.

8. AGCM e ANAC potranno cooperare nell'ambito dei processi di digitalizzazione e dematerializzazione, per la condivisione e diffusione di tecnologie per il trattamento di *open data* e la realizzazione di *analytics* al fine di valorizzare i dati di cui dispongono.

### Art. 3

#### (Attuazione del Protocollo d'Intesa)

1. Le modalità esecutive della collaborazione di cui al presente Protocollo, i dettagli tecnici delle procedure da adottare saranno concordati tra ANAC e AGCM anche con atti aggiuntivi al presente Protocollo da approvarsi con le stesse modalità di quest'ultimo. Tali atti aggiuntivi andranno a costituire parte integrante del presente Protocollo.

2. Ciascuna Parte individua il proprio responsabile dell'attuazione del presente Protocollo:

a) Per ANAC:

- sul piano programmatico, il Presidente
- sul piano operativo, il Segretario Generale

b) Per AGCM:

- sul piano programmatico, il Presidente;
- sul piano operativo, Segretario Generale

3. Essi sono responsabili anche dell'iniziativa per la formulazione di piani di lavoro per le attività da intraprendere per l'attuazione dello stesso.

### Art. 4

#### (Comunicazioni)

1. Le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- per ANAC.: protocollo@pec.anticorruzione.it

- per AGCM: protocollo.agcm@pec.agcm.it

2. Al fine di ridurre i tempi di trasmissione, le comunicazioni tra le Autorità possono essere anticipate via *e-mail*.

### Art. 5

#### (Integrazioni, modifiche, entrata in vigore e pubblicazione)

1. Il presente Protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo tra le Parti.

2. Esso entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato sui siti internet delle due Autorità, secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

3. Le Parti possono stipulare ulteriori accordi integrativi, modificativi ed attuativi del presente Protocollo, che si rendessero necessari e/o opportuni al fine di una migliore realizzazione della cooperazione, da approvarsi e stipularsi nelle stesse forme del presente atto.

## Art. 6

### (Oneri finanziari)

1. Il presente Protocollo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

## Art. 7

### (Riservatezza delle informazioni e tutela dalla privacy)

1. Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza, anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti di tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in virtù del presente Protocollo d'intesa, a tutela del segreto d'ufficio e nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e della Guida all'applicazione del suddetto regolamento da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

## Art. 8

### (Promozione del Protocollo di Collaborazione. Progetti comuni)

1. Le Parti potranno sviluppare idonee iniziative di promozione e comunicazione per illustrare le opportunità di collaborazione create dall'attuazione del Protocollo stesso.
2. Le Parti convengono che tale comunicazione non potrà mai avvenire in sedi diverse da quelle istituzionali e tecniche e comunque non potrà mai essere a scopi pubblicitari.
3. Le Parti prevedono lo svolgimento di conferenze stampa congiunte o altre forme di comunicazioni dei vertici delle due Autorità per dare conto delle iniziative intraprese nell'azione di contrasto a fenomeni collusivi e di corruzione, nonché dei risultati conseguiti.
4. Le Parti programmano, periodicamente, attività congiunte di organizzazione di convegni al fine di approfondire le tematiche di comune interesse.
5. Le Parti elaborano progetti comuni anche per la partecipazione a bandi europei nelle materie di interesse istituzionale delle Autorità.

## Art. 9

### (Norme finali)

1. Il presente Protocollo rinnova, integra e sostituisce il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11 dicembre 2014.
2. Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma-2 *bis* della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del CAD, entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato sui siti *internet* delle due Autorità secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Autorità  
Nazionale Anticorruzione

IL PRESIDENTE  
Avv. Giuseppe Busia

Per l'Autorità  
Garante della Concorrenza e del Mercato

IL PRESIDENTE  
Roberto Rustichelli